

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO**

**Articolo 1**

- 1.1 E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata  
--- **"Cooperativa Edificatrice SAN MARTINO - Società Cooperativa "** ---
- 1.2 Ai sensi dell'articolo 2519 primo comma c.c. alla società si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni. -----

**Articolo 2**

- 2.1 La società ha **sede** nel Comune di Bollate (MI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----
- 2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

**Articolo 3**

- 3.1 La Cooperativa ha **durata** fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----
- 3.2 Qualora la durata della cooperativa venisse prorogata prima del termine sopra indicato, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga spetta il diritto di recesso. -----
- 3.3 Lo scioglimento, ove la Società avesse contratto mutui per la costruzione di case, non potrà avvenire prima della estinzione o del frazionamento di detti mutui. -----

**Articolo 4**

- 4.1 La Cooperativa si ispira ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ha scopo mutualistico ed opera senza fini di speculazione privata. -----
- 4.2 La Cooperativa svolge la propria attività in favore dei soci e può operare anche con terzi. -----
- 4.3. La Cooperativa aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane. -----

**Articolo 5**

- 5.1 Scopo della cooperativa è l'assegnazione ai Soci, in proprietà godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o riscatto, di case non di lusso. Per il conseguimento dei predetti obiettivi, la cooperativa persegue: -----
- a) l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare a operazioni di recupero; -----
- b) l'assunzione in proprietà o in diritto di superficie, di aree da destinare alla costruzione di case; -----
- c) la costruzione di fabbricati ad uso abitazione, box ed anche in forma accessoria spazi commerciali e uffici nella misura consentita; la costruzione di strutture per box e parcheggi anche su aree pubbliche o in concessione; la costruzione, specie ai piani terreno, seminterrato o interrato dei complessi immobiliari destinati ad abitazione, di locali destinati ad uso diverso da assegnare anche a non Soci, oppure qualora non ostino divieti di legge, da vendere a terzi nel rispetto del carattere mutualistico della cooperativa; -----
- d) la gestione di immobili propri; -----
- e) l'organizzazione e la gestione di servizi inerenti gli edifici condominiali nel rispetto delle normative vigenti in materia, istituendo specifiche sezioni di la-

voro composte da soci.

5.2 La Cooperativa inoltre, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comunque non nei confronti del pubblico, potrà:

- assumere sia direttamente che indirettamente, ma non ai fini del collocamento partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

- compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi.

5.3 Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, la Cooperativa può effettuare la raccolta di finanziamenti esclusivamente nei confronti dei propri Soci e non nei confronti del pubblico, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

## **REGOLE PER LO SVOLGIMENTO**

### **DEL RAPPORTO MUTUALISTICO**

#### **Articolo 6**

6.1 Nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico deve comunque essere rispettato il principio di **parità di trattamento** nei confronti dei soci.

6.2 La Cooperativa può adottare **Regolamenti** che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed il Socio; detti Regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In essi potranno essere fissate le norme di assegnazione, manutenzione, retrocessione degli alloggi.

## **SOCI**

#### **Articolo 7**

7.1 Il numero dei soci è illimitato; comunque non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

7.2 Nel caso in cui, successivamente alla costituzione della società, il numero dei soci divenga inferiore al minimo di legge, e non venga integrato nel termine massimo di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione o in alternativa, essendo tutti i soci persone fisiche, può deliberare, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto sociale; in tal caso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera, spetta il diritto di recesso.

7.3 Può essere ammessa a socio qualunque persona fisica maggiorenne che sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale e/o che abbia esigenza di ottenere in proprietà, locazione o godimento, l'assegnazione di immobili ad uso abitativo e/o relative pertinenze.

Nel caso di realizzazione di interventi a' sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457 e loro successive modifiche ed integrazioni o di altre normative speciali anche future, i soci dovranno altresì

possedere i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. ....

7.4 In deroga a quanto sopra, possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, anche persone fisiche che svolgano, all'interno della medesima, attività tecnica o amministrativa. ....

7.5 Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa. ....

7.6 I soci della Cooperativa perseguono comunque l'interesse di ottenere l'assegnazione degli immobili a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. ....

#### Articolo 8

8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente i seguenti dati ed elementi: .....

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; .....

b) l'ammontare di capitale che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge; .....

c) la dichiarazione di accettare il presente statuto e di voler rispettare le deliberazioni adottate ed eventuali Regolamenti approvati dagli organi sociali della cooperativa. ....

8.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla Cooperativa, tenendo conto: .....

- delle dichiarazioni contenute nella domanda; .....

- dell'effettiva e concreta possibilità di soddisfare l'interesse dell'aspirante socio; .....

- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con la concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già iscritti. ....

8.3 La delibera di **ammissione** deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. ....

8.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati entro sessanta giorni. Il socio non ammesso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della sua successiva prossima convocazione, se non appositamente convocata. ....

8.5 Gli amministratori nella relazione annuale al bilancio devono illustrare i criteri adottati nelle determinazioni assunte in merito all'ammissione dei nuovi soci. ....

#### Articolo 9

9.1 Il nuovo socio è obbligato a versare: .....

- l'importo corrispondente al capitale sottoscritto; .....

- l'eventuale tassa di ammissione secondo l'importo determinato dal Consiglio di Amministrazione; .....

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 secondo comma c.c., secondo le modalità ed i tempi indicati nella relativa delibera assembleare. ....

9.2 Il socio è inoltre obbligato; .....

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; .....

- ad effettuare puntualmente tutti i versamenti comunque dovuti alla società in

relazione all'unità immobiliare oggetto di prenotazione o assegnazione, in conformità a quanto stabilito nei relativi contratti;.....

- a non apportare varianti e modificazioni alle unità immobiliari assegnate se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;.....

- ad uniformarsi, nella conservazione e nella alienazione dell'immobile oggetto di assegnazione alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;.....

- a mantenere il rapporto mutualistico con la Cooperativa conforme alle modalità previste nei Regolamenti approvati. ....

9.3 Al socio è vietato partecipare ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esercitino attività concorrente, nonché svolgere attività concorrente in proprio. ....

#### Articolo 10

Al socio spettano i **diritti** partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. ... In particolare il Socio che sia in possesso di tutti i requisiti di legge e sia in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa ha diritto all'assegnazione dell'alloggio allorchè siano stati ultimati i relativi lavori, compatibilmente con le esigenze della Cooperativa medesima e degli altri soci aventi diritto all'assegnazione. ....

### SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

#### Articolo 11

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. ....

#### Articolo 12

12.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge in materia di società cooperativa e in materia di società per azioni, in quanto compatibili, fatta avvertenza che in nessun caso il **recesso** può essere parziale. ....

12.2 In particolare il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:.....

a) che si trasferisca in altra località;.....

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

c) perdita dei requisiti per l'ammissione;.....

d) verificarsi di una causa di esclusione;.....

12.3 Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso del socio, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso comunicata dal socio recedente all'indirizzo della sede legale della società a mezzo lettera raccomandata. Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo comunica entro tre giorni al socio recedente la decisione di accoglimento della domanda di recesso. ....

12.4 Ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. ....

12.5 Il recesso, agli effetti del rapporto sociale, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre agli effetti dei rapporti mutualistici tra il socio receduto e la società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. ....

#### Articolo 13

13.1 L'**esclusione** del socio può aver luogo nei seguenti casi:.....

- a) per mancato versamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a copertura del capitale sottoscritto ovvero per mancato pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa in relazione all'immobile oggetto di prenotazione o assegnazione, e quindi anche per il mancato pagamento dei corrispettivi legati al godimento dell'immobile, spese comprese;.....
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, se esistenti, o dal rapporto mutualistico;.....
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione in società ovvero in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 9.3, intervenuta senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;.....
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;.....
- e) negli altri casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto;.....
- f) nei confronti dei soci che si rendano morosi, in tutto o in parte, nei versamenti delle azioni sottoscritte e nell'adempimento delle obbligazioni sociali, compreso il pagamento dei corrispettivi legati al godimento dell'immobile, spese comprese. ....

13.2 Il Consiglio di Amministrazione con idoneo provvedimento prenderà atto dell'avvenuta **decadenza** del Socio che non sia più in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 7. ....

13.3 L'esclusione e la decadenza del socio determinano la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. ....

13.4 L'esclusione e la decadenza sono deliberate dall'organo amministrativo con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato all'interessato a mezzo raccomandata a.r.; contro le relative delibere il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. ....

13.5 L'esclusione e la decadenza hanno effetto dall'annotazione nel libro dei soci. ....

#### Articolo 14

14.1 In caso di **morte** del socio, il rimborso del capitale agli eredi deve essere effettuato, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 15, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato il decesso. ....

14.2 Gli eredi, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7, possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto, nominando, in caso di pluralità, un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che il Consiglio di Amministrazione della società presti il consenso alla divisione entro sessanta giorni dalla richiesta con deliberazione adeguatamente motivata; in mancanza di detto consenso e di nomina del rappresentante comune, si procederà al rimborso del capitale agli eredi a' sensi del successivo articolo 15. ....

#### Articolo 15

15.1 I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi del socio defunto hanno diritto ad eventuali dividendi eventualmente maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, nonché al **rimborso del capitale sociale** da essi effettivamente versato e delle somme versate in relazione all'immobile oggetto di prenotazione o assegnazione, al netto delle spese generali, tecniche e amministrative sostenute dalla Cooperativa. ....

15.2 La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. ....

15.3 Il rimborso, salvo il diritto della Cooperativa alla compensazione con ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere effettuato entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

15.4 I conferimenti per i quali non sia richiesto il rimborso e quelli comunque non rimborsati saranno devoluti al fondo di riserva indivisibile.

15.5 Il socio che cessa di far parte della società, nonché gli eredi del socio defunto rispondono nei confronti della società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, nonché per quanto ricevuto a titolo di rimborso del capitale qualora entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 16**

16.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e da eventuali conferimenti non rimborsati ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge;

e) da eventuali contributi o liberalità erogati in favore della Cooperativa per consentire il raggiungimento dello scopo sociale.

16.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

16.3 E' vietata qualsiasi forma di distribuzione delle riserve tra i soci.

### **Articolo 17**

17.1 Il **capitale sociale** della Cooperativa è variabile entro la misura stabilita dalle Leggi speciali ed è suddiviso in azioni nominative del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna.

17.2 Nessun socio potrà essere titolare di un numero di azioni il cui valore nominale complessivo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

### **Articolo 18**

18.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli, né essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

18.2 In ogni caso devono essere rispettate le modalità ed i termini previsti dall'articolo 2530 c.c.

18.3 Il provvedimento dell'organo amministrativo di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato, anche in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti previsti dal precedente articolo 7, e potrà essere opposto dal socio interessato avanti il Tribunale competente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

18.4 Il provvedimento che concede l'autorizzazione potrà eventualmente contenere anche la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 7, ove il proponente abbia fornito la documentazione relativa al subentrante.

## **BILANCIO**

### **Articolo 19**

19.1 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla

redazione del bilancio di esercizio in applicazione delle vigenti norme di legge e predisporre la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. ....

19.3 I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così destinati: .....

a) alla riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento), qualunque sia l'ammontare della riserva medesima; .....

b) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge; .....

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e comunque in misura non superiore ai limiti imposti dalla legge per il rispetto dei requisiti richiesti per le cooperative a mutualità prevalente; .....

d) ad altre riserve straordinarie costituite dall'assemblea o previste dalla legge. ....

19.4 L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta alla riserva legale di cui alla lettera a). .....

#### Articolo 20

20.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di **ristorni** ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2545 sexies c.c. ....

20.2 In relazione all'attività svolta dalla Cooperativa il vantaggio mutualistico normalmente non viene distribuito sotto forma di ristorni, ma attribuito direttamente mediante l'applicazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello di mercato. ....

20.3 In tutti i casi in cui risulti individuabile un ulteriore vantaggio mutualistico da attribuire ai soci in forma di ristorni, i medesimi dovranno essere corrisposti in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi con il singolo socio. ....

I criteri specifici per la determinazione e la ripartizione dei ristorni saranno, ove ritenuto necessario dall'organo amministrativo, determinati da apposito Regolamento da adottare con le modalità previste dal precedente articolo 6.2; in mancanza, i ristorni saranno attribuiti mediante erogazione diretta al socio. L'assemblea dei soci è tenuta pertanto a valutare, in sede di approvazione del bilancio, se sussistano o meno i presupposti per la distribuzione dei ristorni nel rispetto dei criteri dettati dal Regolamento. ....

#### ORGANI SOCIALI

##### Articolo 21

Sono organi della società: .....

a) l'assemblea dei soci; .....

b) il Consiglio di Amministrazione; .....

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge ne richieda la nomina, oppure quando l'assemblea ne deliberi la nomina; .....

d) il Revisore Contabile, se nominato. ....

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Articolo 22

22.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo Amministrativo anche fuori dal Comune nel quale è posta la sede sociale, purché in Italia, mediante

avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché affisso per lo stesso periodo di tempo nell'Albo Comunale di Bollate. ....

22.2 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ....

22.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione. ....

22.4 In ogni caso l'avviso di convocazione deve anche essere affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

22.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e all'assemblea partecipa la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori e Sindaci non presenti. ....

22.6 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 2364 secondo comma c.c.. ....

22.7 L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c. quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci. ....

### Articolo 23

23.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria a' sensi di legge. ....

23.2 L'**assemblea ordinaria** delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta l'anno nel rispetto dei termini e modalità stabilite dall'articolo 2364 ultimo comma c.c. ....

23.3 In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: .....

a. l'approvazione del bilancio; .....

b. la nomina e la revoca degli amministratori; .....

c. la nomina - se prevista - dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; .....

d. la nomina - ove richiesta - del soggetto deputato al controllo contabile; .....

e. la determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci e del soggetto deputato al controllo contabile, se nominati; .....

f. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. ....

23.4 L'**assemblea straordinaria** delibera sui seguenti argomenti: .....

a. modificazioni del presente Statuto, salva diversa disposizione di legge o dello Statuto medesimo; .....

b. scioglimento anticipato della cooperativa, nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; .....

c. modifica o soppressione delle clausole statutarie obbligatorie ai fini della mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2514 c.c.; .....

d. altre materie determinate dalla legge o dal presente Statuto. ....

23.5 In nessun caso l'Assemblea potrà deliberare la trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2545 decies c.c. ....

#### Articolo 24

24.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

24.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

24.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

24.4 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro soci.

24.5 Hanno diritto al voto nelle assemblee soltanto i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

24.6 Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute

24.7 Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

24.8 In ogni caso il voto deve essere espresso in modo palese, non essendo consentito in alcun modo il voto segreto.

#### Articolo 25

25.1 Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

25.2 Le deleghe devono essere conferite per iscritto e indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega.

25.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

#### Articolo 26

26.1 L'**assemblea ordinaria** in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la **maggioranza assoluta** dei voti di tutti i soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

26.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

26.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti di cui dispongono tutti i soci.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

26.4 Per quanto non previsto si applicano le regole di cui all' articolo 2538 c.c., integrate dalle regole di legge previste per l'assemblea delle S.p.A.

26.5 Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste da disposizioni inderogabili di legge.

#### Articolo 27

27.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

27.2 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## ORGANO AMMINISTRATIVO

### Articolo 28

28.1 La società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

28.3 La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

28.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo non superiore a tre esercizi determinato di volta in volta all'atto della nomina ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

28.5 La sostituzione degli amministratori è regolata dall'articolo 2386 c.c.

28.6 Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

### Articolo 29

29.1 Il **Consiglio di Amministrazione** viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato all'indirizzo o al recapito risultante dal libro dei soci, o comunque indicato all'atto della nomina e risultante agli atti della società con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione ed il ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel quale devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

29.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

29.4 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge.

29.6 I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni alle quali possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

### Articolo 30

30.1 Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della società, salve le limitazioni disposte all'atto della nomina.

30.2 A titolo esemplificativo ma non esaustivo spettano al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'Assemblea dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione;
  - provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 c.c.;
  - valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della cooperativa esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni.
- 30.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto decidere il compimento di tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente all'assemblea.

#### **Articolo 31**

- 31.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 primo comma c.c. ad un **Comitato Esecutivo** composto da alcuni dei suoi componenti (**Consiglieri Delegati**), o ad uno o più dei suoi componenti (**Amministratori Delegati**) anche disgiuntamente tra loro.
- 31.2 Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - e pertanto non delegabili - i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione del socio, nonché tutte le decisioni che incidono sullo svolgimento del rapporto mutualistico con i soci.

#### **Articolo 32**

- 32.1 La **rappresentanza legale** della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al/ai Vice Presidente/i in caso di assenza o impedimento del Presidente.
- 32.2 L'organo amministrativo potrà nominare, nei limiti delle proprie competenze come sopra stabilite, Direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, ai quali spetterà pertanto la rappresentanza della società, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.
- 32.3 I rappresentanti legali della società, come sopra individuati, possono pertanto promuovere e sostenere azioni in giudizio a nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e ogni altra Magistratura speciale, anche nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzi; rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale, nominare e revocare avvocati e procuratori legali, transigere controversie.
- 32.4 La gestione operativa e la concreta esecuzione delle delibere del consiglio di Amministrazione sono coordinate dal Direttore (Segretario) della cooperativa, il quale è nominato dal Consiglio, ad esso risponde e dallo stesso può essere revocato.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 33**

- 33.1 Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 primo comma c.c. o sia stata comunque deliberata dall'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, che durano in carica per tre esercizi.
- 33.2 Il funzionamento del Collegio Sindacale è regolato dagli articoli 2397 e seguenti c.c.

## CONTROLLO CONTABILE

### Articolo 34

34.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

34.2 Il Collegio Sindacale, in mancanza di nomina del Revisore Contabile o di Società di revisione, esercita il controllo contabile sulla società; a tal fine esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Articolo 35

35.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

35.2 Lo scioglimento anticipato della società si verifica altresì in relazione alle cause previste dall'articolo 2545 duodecies c.c., da altre disposizioni di legge o del presente Statuto.

35.3 L'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

35.4 In mancanza di diversa disposizione i liquidatori hanno tutti i poteri previsti dall'art. 2489 c.c.

### Articolo 36

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 37

37.1 La Cooperativa intende operare quale Cooperativa **a mutualità prevalente** con conseguente iscrizione nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 c.c.

37.2 Gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 c.c.

37.3 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 c.c., sono requisiti essenziali della mutualità prevalente, espressamente previsti nel presente Statuto:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ....

37.4 La modifica o la soppressione delle clausole statutarie obbligatorie ai fini della mutualità prevalente può essere deliberata soltanto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dall'articolo 26.3 del presente statuto. ....

37.5 La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente nelle ipotesi previste dall'articolo 2545 - octies c.c. ....

..... **Articolo 38** .....

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci .....

..... **Articolo 39** .....

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società cooperativa integrate, in quanto compatibili, dalle norme in materia di società per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2519 c.c. ....

Letto, confermato e sottoscritto .....

F.to Emanuele Castelnovo .....

F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.) .....